

# Separazione dei sentieri escursionistici o degli itinerari per mountain bike dalla zona d'impiego dei «cani da protezione delle greggi ufficiali»

## Requisito dell'UFAM per i progetti cantonali

### Scopo

Ai fini della prevenzione di conflitti e infortuni nell'impiego dei cani da protezione del bestiame su suolo pubblico è fondamentale separare la zona d'impiego dei cani da protezione del bestiame ufficiali dai sentieri escursionistici o dagli itinerari per mountain-bike ufficiali. La deviazione temporanea o permanente di tali sentieri e itinerari può avere un ruolo rilevante nel minimizzare il rischio di conflitti e infortuni tra turisti e cani da protezione del bestiame.

Le presenti istruzioni definiscono la procedura concreta e spiegano i requisiti da rispettare per presentare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) domande di contributi finanziari per le relative attività di pianificazione e per la realizzazione di misure concrete.

### Basi giuridiche

Nell'ambito del «Programma nazionale per la protezione del bestiame» l'UFAM promuove esplicitamente la protezione degli animali da reddito agricoli con cani da protezione del bestiame (art. 10ter cpv. 1 lett. a OCP in combinato disposto con l'art. 10quater OCP). Questi ultimi, se utilizzati nel quadro del programma nazionale e se conformi a determinati requisiti (art. 10quater OCP), vengono identificati come «cani da protezione delle greggi ufficiali» e registrati nella banca dati AMICUS (art. 10quater cpv. 4 OCP). I cani da protezione del bestiame ufficiali vengono allevati e formati professionalmente secondo i requisiti dell'UFAM e, prima di essere destinati all'impiego agricolo, vengono anche sottoposti a una verifica dell'idoneità alla protezione del bestiame e di un comportamento sostanzialmente compatibile con la società (cap. 11.1 dell'Aiuto all'esecuzione dell'UFAM concernente la protezione del bestiame).

I cani da protezione del bestiame vengono impiegati al pascolo e quindi su suolo pubblico. Questa zona di pascolo è, in linea di principio, liberamente accessibile (art. 699 CC) e attraversata da una fitta rete di percorsi pedonali e sentieri, che devono essere percorribili senza pericoli (art. 6 LPS). Spetta ai Cantoni provvedere alla creazione e alla manutenzione della rete di sentieri tenendo conto degli interessi dell'agricoltura (art. 9 LPS).

Per ridurre al minimo i possibili conflitti tra i cani da protezione del bestiame ufficiali e i turisti, l'UFAM può promuovere mediante contributi finanziari misure atte a separare i sentieri escursionistici e gli itinerari per mountain bike ufficiali dalla zona d'impiego di questi cani (art. 10ter cpv. 2 lett. b OCP), fermo restando che detto contributo è pari al massimo all'80 per cento dei costi sostenuti per i lavori di pianificazione e realizzazione di tali misure.

L'UFAM vincola il proprio incentivo sui lavori di pianificazione e sulle misure realizzate in tal senso alle seguenti condizioni:

1. Le misure di separazione devono essere legate all'impiego di cani da protezione del bestiame inclusi nel programma nazionale (i cosiddetti «cani da protezione delle greggi ufficiali»).
2. La deviazione prevista dei sentieri dev'essere stata, da un lato, dichiarata necessaria per l'azienda di estivazione in questione nella perizia a cura del Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA) e, dall'altro, anche accettata come misura dal Cantone di ubicazione nel proprio corapporto relativo a questa perizia.
3. La pianificazione delle misure concrete e la stima dei costi sono state preventivamente discusse con l'UFAM.

Nella stesura di un progetto di deviazione dei sentieri si consiglia di coinvolgere l'Ufficio cantonale della mobilità lenta e/o il Servizio cantonale dei sentieri escursionistici.

L'UFAM eroga il proprio contributo finanziario al Cantone con una decisione di aiuto finanziario, in virtù della legge federale sui sussidi. La decisione contiene un'indicazione dei rimedi giuridici.

## **Presentazione di una domanda di aiuto finanziario**

Il Cantone trasmette all'UFAM una domanda contenente le seguenti informazioni:

- Indicazioni relative alla progettualità, con rappresentazione cartografica e dati sulle misure concrete previste (misure strutturali, segnaletica ecc.).
- Indicazioni relative alla stima dei costi, suddivise per costi progettuali, costi dei materiali, costi della manodopera, costi dei macchinari.
- Prova del fatto che la misura è stata raccomandata nella perizia sulla prevenzione degli infortuni del SPIA e accettata dal Cantone nel suo corapporto relativo alla perizia del SPIA.

La domanda può essere presentata in formato cartaceo o via e-mail (come documento PDF firmato in allegato).

Viste le risorse limitate disponibile presso l'UFAM, si consiglia di presentargli il progetto con il dovuto anticipo.

## **Erogazione dei contributi finanziari della Confederazione**

Una volta pervenuta la domanda cantonale, l'UFAM provvede al suo esame e comunica all'ufficio cantonale di competenza il relativo esito (ai sensi dell'art. 12 cpv. 5 LCP e dell'art. 11 segg. LSu<sup>1</sup>) mediante una decisione di aiuto finanziario. Eventuali vincoli e condizioni sono parte integrante della decisione.

L'approvazione del contributo è valida purché il progetto venga realizzato nell'arco di tempo previsto e in base alle condizioni specificate nella domanda.

La contabilità viene effettuata a consuntivo, una volta concluso il progetto. Essa contiene un breve rapporto finale circa le misure realizzate e una distinta chiara e trasparente dei costi e delle prestazioni, inclusa l'illustrazione del finanziamento.

Il contributo federale viene erogato al termine del progetto. In caso di mancata approvazione, anche parziale, del bilancio, l'UFAM provvede a motivare per iscritto la propria decisione alla richiedente.

Il contributo dell'UFAM va citato in forma adeguata nell'ambito delle relazioni pubbliche.

<sup>1</sup> RS 616.1 - Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu), stato 1° gennaio 2022:  
[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/857\\_857\\_857/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/857_857_857/it)